REGOLAMENTO (CEE) N. 630/75 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1975

relativo a una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni da accordare allo zucchero bianco prodotto al di là della quota massima a cui non si applica il prelievo all'esportazione ed eventualmente consegnato in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 38,

visto il regolamento (CEE) n. 2932/74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativo alla concessione e al finanziamento di una sovvenzione all'importazione per lo zucchero prodotto al di là della quota massima, nonché al finanziamento della sovvenzione all'importazione di zucchero (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/75 (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 312/75 della Commissione, del 7 febbraio 1975, relativo a una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni da accordare allo zucchero bianco prodotto al di là della quota massima cui non si applica il prelievo all'esportazione (6), ha indetto una gara permanente che è stata sospesa da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/75 (7); che in base all'esperienza acquisita e al fine di una maggiore efficacia per assicurare l'approvvigionamento delle regioni deficitarie occorre rivedere in un nuovo regolamento le condizioni di tale gara, prevedendo in particolare la possibilità per l'offerente di impegnare la zucchero in causa per l'Italia; che in questo caso si deve prevedere che la sovvenzione corrisponda all'importo massimo fissato nello stesso tempo, a norma del regolamento (CEE) n. 558/75 della Commissione, del 4 marzo 1975, relativo ad una gara permanente per la consegna di zucchero bianco in Italia e per l'importazione di quantitativi corrispondenti di zucchero bianco e greggio con sovvenzione (8);

considerando che inoltre, al fine di limitare i carichi finanziari dell'operazione, occorre prevedere il diritto per l'aggiudicatario di esportare un quantitativo di zucchero del prossimo raccolto senza applicazione del prelievo all'esportazione;

considerando che è opportuno prevedere talune misure che consentano di garantire il migliore svolgimento possibile della gara e di derogare o di adattare il regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 491/75 (10);

considerando che occorre pertanto chiudere la gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 312/75;

considerando che è stato chiesto il parere del comitato monetario;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri nei quali è stata realizzata una produzione di zucchero al di là della quota massima indicono sino al 23 aprile 1975 una gara permanente e durante il periodo di validità di tale gara procedono a gare parziali che vertono su una sovvenzione da accordare a tale zucchero bianco prodotto durante la campagna saccarifera 1974/1975 a cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri interessati stabiliscono un bando di gara permanente che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tali Stati

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 264 del 1°. 10. 1974, pag. 70.
(3) GU n. L 311 del 22. 11. 1974, pag. 10.
(4) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(6) GU n. L 35 dell'8. 2. 1975, pag. 5.
(7) GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 8.
(8) GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 16.
(9) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(10) GU n. L 53 del 28. 2. 1975, pag. 33.

membri possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. Il bando di gara precisa, in particolare, le condizioni della gara.

3. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Tale bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale

a) decorre dal giorno di pubblicazione del bando di gara permanente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e

b) scade alle ore 10 del 18 marzo 1975.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente in causa e

b) scade alle ore 10 del mercoledì della settimana successiva.

Articolo 4

1. Gli interessati partecipano alla gara sia depositando offerta scritta presso l'organismo competente dello Stato membro nel quale lo zucchero di cui all'articolo 1 è stato prodotto, che rilascia apposita ricevuta, sia mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma indirizzati a detto organismo.

2. L'offerta deve precisare :

a) gli estremi della gara ;

b) le generalità e l'indirizzo dell'offerente ;

c) un quantitativo di zucchero bianco che è stato prodotto al di là della quota massima a cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE,

d) — l'importo della sovvenzione proposto per 100 kg di zucchero bianco espresso nella moneta dello Stato membro a cui appartiene l'organismo presso il quale è depositata l'offerta,

ovvero

— l'indicazione che lo zucchero è destinato a essere smerciato in Italia.

3. L'offerta è valida soltanto se è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo si impegna a commercializzare sul mercato interno della Comunità il quantitativo di zucchero eventualmente aggiudicatogli.

Nel caso indicato al paragrafo 2, lettera d), secondo trattino, la dichiarazione riporta inoltre l'impegno dell'offerente, qualora risulti aggiudicatario, di consegnare in Italia, alle condizioni dell'articolo 10, il quantitativo di zucchero in causa.

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera d), secondo trattino, un'offerta può indicare che essa si considera presentata solo se l'importo della sovvenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è superiore a un importo indicato dall'interessato.

5. Le offerte presentate non conformemente alle disposizioni del presente articolo e contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono prese in considerazione.

6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 5

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente in causa, senza la presenza del pubblico. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

2. Le offerte sono comunicate nel più breve termine alla Commissione in forma anonima.

Articolo 6

1. Esaminate le offerte ricevute e tenuto conto, in particolare, delle differenze tra i prezzi dello zucchero constatati sul mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità, la Commissione fissa, secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE, un importo massimo della sovvenzione per la gara parziale di cui trattasi.

Se un offerente presenta un'offerta per un quantitativo di zucchero bianco da consegnare in Italia, l'importo della sovvenzione da prendere in considerazione è l'importo massimo fissato lo stesso giorno nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 558/75.

Può anche essere deciso di non dare seguito a una gara parziale.

2. Ai fini della comparabilità delle offerte e dell'aggiudicazione da parte degli Stati membri, l'importo proposto per la sovvenzione espresso in moneta nazionale è convertito in unità di conto mediante l'applicazione del tasso di conversione utilizzato per la politica agricola comune in vigore per la moneta in causa, a cui si applica il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1463/73 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 538/75 [2] e applicabile per lo Stato membro in questione il giorno della fissazione dell'importo massimo della sovvenzione.

---

[1] GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.
[2] GU n. L 57 del 3. 3. 1975, pag. 1.

Articolo 7

Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dar seguito a una gara parziale, sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta :

a) non supera l'importo massimo della sovvenzione fissata a norma dell'articolo 6 nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), primo trattino,

ovvero

b) indica la destinazione dello smercio in Italia.

Articolo 8

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo trasmette nel più breve termine agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve indicare almeno :

a) gli estremi della gara ;
b) il quantitativo di zucchero bianco per cui viene corrisposta la sovvenzione ;
c) la sovvenzione da concedere per 100 kg di zucchero bianco ;
d) ed eventualmente, se lo zucchero deve essere consegnato in Italia

Articolo 9

L'aggiudicatario ha :

a) il diritto :
   — al pagamento della sovvenzione per il quantitativo indicato nell'offerta ;
   — al rilascio da parte dell'organismo competente dello Stato membro in cui lo zucchero indicato all'articolo 1 è stato prodotto, per un quantitativo di zucchero corrispondente a quello indicato nella dichiarazione d'aggiudicazione e per il quale la sovvenzione è stata pagata conformemente all'articolo 11, di un titolo d'esportazione la cui richiesta sia presentata dal 15 ottobre 1975 al 31 marzo 1976. Tale titolo d'esportazione ha una validità di 6 mesi decorrente dalla data del suo rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 [1] ;
   — di esportare dallo Stato membro indicato al secondo trattino il quantitativo di zucchero di cui al suddetto trattino senza che gli vengano applicate le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE ;
b) l'obbligo
   — di smerciare sul mercato interno della Comunità il quantitativo di zucchero bianco indicato nell'offerta ;

ovvero

   — se lo zucchero bianco è destinato all'Italia, di rispettare le condizioni di cui all'articolo 10.

Nei due casi l'importo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE non è riscosso all'atto dello smercio e a tale zucchero, si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, del summenzionato regolamento.

Articolo 10

Le condizioni di cui all'articolo 9, lettera b), secondo trattino, sono le seguenti :

a) l'aggiudicatario deve consegnare lo zucchero bianco a un prezzo di vendita che non superi 35,56 unità di conto per 100 chilogrammi, merce nuda, secondo il caso, fase franco frontiera italiana o fase cif porti italiani ;
b) l'aggiudicatario deve includere nel contratto di vendita una clausola in base alla quale lo zucchero deve essere commercializzato in Italia allo stato naturale e alla fase del dettaglio.

Articolo 11

La sovvenzione per il quantitativo menzionato nell'offerta è pagata all'aggiudicatario, nel più breve termine, dallo Stato membro che ha proceduto alla gara, nella moneta di tale Stato membro.

Tuttavia, se si tratta di zucchero da consegnare in Italia il pagamento della sovvenzione è subordinato alla presentazione :

a) dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 [2] Tra le menzioni speciali dell'esemplare di controllo devono essere riempite :
   — le caselle 101 e 103,
   — la casella 104, cancellando le menzioni inutili e aggiungendo una delle seguenti menzioni :

   « destinato ad essere immesso al consumo in Italia »,
   « destiné à la mise à la consommation en Italie »,
   « zum Verbrauch in Italien bestimmt »,
   « intended for home use in Italy »,
   « bestemd voor het verbruik in Italië »,
   « bestemt til forbrug i Italien » ;

b) del contratto di cui all'articolo 10.

Articolo 12

Gli importi compensativi monetari all'importazione e all'esportazione vigenti negli scambi con i paesi terzi non sono applicabili alla presente gara.

[1] GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

[2] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

Articolo 13

1. Se il quantitativo di zucchero realmente prodotto al di là della quota massima a cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE :

— supera il quantitativo di zucchero per il quale la sovvenzione è stata concessa, l'aggiudicatario, dietro sua richiesta allo Stato membro interessato, ha diritto al pagamento di una sovvenzione supplementare nel limite della differenza tra la sua produzione provvisoria e la sua produzione definitiva di zucchero al quale non si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE e sempreché siano stati rispettati per l'eccedenza da sovvenzionare gli obblighi di cui all'articolo 9, lettera b) ;

— è inferiore al quantitativo di zucchero per il quale è stata concessa la sovvenzione, lo Stato membro interessato recupera, per il quantitativo mancante, la corrispondente sovvenzione maggiorata degli interessi calcolati, per giorno, sulla base di un tasso annuo del 9 %.

2. L'importo che lo Stato membro deve pagare o recuperare per 100 kg di zucchero è uguale all'importo della sovvenzione concessa o, se del caso, alla media ponderata degli importi della sovvenzione concessi all'aggiudicatario in causa ai sensi della gara permanente.

Articolo 14

Il seguente articolo 30 quinquies è inserito nel regolamento (CEE) n. 2637/70 :

« *Articolo 30 quinquies*

Per l'applicazione dell'articolo 9, lettera a), del regolamento (CEE) n. 630/75 il titolo di esportazione contiene nella casella 18 una delle seguenti menzioni :

« da esportare senza prelievi (regolamento (CEE) n. 630/75) »

« à exporter sans prélèvements (règlement (CEE) n° 630/75) »

« ohne Abschöpfungen auszuführen (Verordnung (EWG) Nr. 630/75) »

« for export without levies (Regulation (EEC) No 630/75) »

« uit te voeren zonder heffingen (Verordening (EEG) nr. 630/75) »

« udføres uden afgifter (forordning (EØF) Nr. 630/75) ».

Articolo 15

Le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2637/70 sono applicabili, mutatis mutandis, al titolo di esportazione rilasciato in applicazione dell'articolo 9, lettera a).

Articolo 16

Gli Stati membri adottano tutte le misure che consentano di assicurare i controlli necessari all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Le autorità italiane competenti rinviano gli esemplari di controllo di cui all'articolo 11, lettera a), subito dopo l'espletamento delle formalità doganali d'importazione in Italia.

Articolo 17

La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 312/75 è chiusa.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione